

BibLus-net

Newsletter 660 del 30 aprile 2020

In questo numero:



Sicurezza

[Dai VV.F il testo coordinato del Codice Prevenzione Incendi aggiornato al 17 aprile](#)



Varie e brevi

[Fase 2 dell'emergenza: cosa prevede il DPCM 26 aprile](#)



Sicurezza

[Sicurezza cantieri in Campania: le linee guida durante l'emergenza](#)



Fisco

[Approvato il DEF 2020: quanto l'emergenza inciderà sul debito pubblico?](#)



Titoli edilizi

[Un pergolato con impianto fotovoltaico rientra in edilizia libera?](#)



Fisco

[Agevolazione prima casa: ecco quando è possibile estenderla ad un nuovo acquisto](#)



Fisco

[Ecco quando un appartamento in condominio è considerato una abitazione di lusso](#)




Lavori pubblici

[Dall'ANCE i modelli per l'aggiornamento dei contratti per la riapertura dei cantieri](#)



Lavori pubblici

[Appalto pubblico e proroga tecnica di un incarico: quali i limiti del rinnovo?](#)



Sicurezza

[Dall'Inail il dossier Covid-19: tutte le misure adottate dall'Istituto](#)



Sicurezza

Fase 2, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: la circolare dal Ministero della Salute ai medici competenti



Varie e brevi

Bonus 600 euro: da INPS e Banca d'Italia prime evidenze sui pagamenti



Certificazione energetica

Building Automation e detrazione 65%: il vademecum aggiornato



Varie e brevi

Fase 2: ecco l'infografica con tutte le novità



Lavori pubblici

Fondi edilizia scolastica: in arrivo altri 320 milioni destinati alla sicurezza



Certificazione energetica

Microgeneratori ed ecobonus: il vademecum Enea aggiornato



Certificazione energetica

Classe energetica e mercato immobiliare: buoni risultati nel 2019



Dai VV.F il testo coordinato del Codice Prevenzione Incendi aggiornato al 17 aprile



I Vigili del Fuoco hanno pubblicato il testo coordinato del dm 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi – aggiornato al 17 aprile 2020

A seguito delle modifiche al Codice Antincendio apportate dal dm del 18 ottobre 2019, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ne ha pubblicato il testo coordinato ed **aggiornato al 17 aprile 2020**.

Ricordiamo che con la pubblicazione del decreto del 18 ottobre 2019 il Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015) è diventato un riferimento unico per le attività “soggette e non normate” a seguito dell'*eliminazione del cosiddetto “doppio binario”*.

Le **attività non normate** (ben 41 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco) sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica, che fino ad ora potevano avvalersi sia dell'approccio prescrittivo sia del Codice di prevenzione incendi.

Con l'eliminazione del doppio binario, quindi, le attività non normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.

Le ultime modifiche introdotte al Codice prevenzione incendi

Le modifiche del dm del 18 ottobre 2019 riguardano, come detto, **41 attività** comprese nell'Allegato 1 del dpr n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la **Regola Tecnica Orizzontale (RTO)** del Codice diventa l'unico riferimento progettuale.

L'obbligo riguarda **sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche**, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio, presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità del dm:

Terminologia

Ampiamente modificato risulta il capitolo delle definizioni; tra i nuovi termini introdotti ci sono:

- gestione della folla;
- crowd management;
- sovraffollamento localizzato;
- crowd crush;
- ed altro.

Lo scopo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di un'uniforme applicazione dei contenuti presenti nel documento.

Tariffe VVFF

Sia che si utilizzino soluzioni alternative, sia in caso di modifica dei livelli di prestazione, l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco, in sede di valutazione dei progetti, va calcolato secondo quanto disposto dal dm 9 maggio 2007 per i progetti redatti secondo l'approccio ingegneristico.

Pendenza delle rampe

Ai fini dell'esodo viene abbattuto il vincolo dell'8%; non devono essere considerate le rampe con pendenza superiore all'8% ma al 20%.

Livelli di prestazione

Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice; l'obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza si ha solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice.

Prove sperimentali anche per verificare le soluzioni alternative

Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per l'attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice, viene introdotta la possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali.

Queste devono essere eseguite da un professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell'Interno) e vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Compartimento multi-piano

Vengono ampliate le possibilità di far ricorso al compartimento multi-piano, ora possibile per più valori di rischio vita.

Vie d'esodo

Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo:

- consentito installare lungo le vie di esodo i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi, a determinate condizioni;
- la possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti;
- generalizzato l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti;
- modificati, in funzione del numero di occupanti, i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo;
- nuove indicazioni circa il calcolo della larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d'esodo, che devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza previsti dalla direttiva 2006/42/Ce;
- prevista la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne;
- sottoposto all'attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di esodo;
- introdotto un nuovo paragrafo dedicato all'esodo per le attività all'aperto.

Estintori e reti di idranti

Cambiano i riferimenti per determinare il numero di **estintori di classe A** da installare in un'attività: non si basa più sul prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di raggiungimento degli estintori differenziata dalla norma in base ai profili di rischio vita.

Anche per gli **estintori di classe B** viene abbandonato il riferimento ai metri quadri; il calcolo si basa sulla quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione.

Per quanto riguarda la progettazione delle reti di idranti, viene affermato che quelle progettate, installate ed esercite secondo la norma Uni 10779 sono considerate come soluzioni conformi.

Svof – Sistemi di ventilazione orizzontale forzata

Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof) in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore di emergenza.

Si tratta di sistemi o impianti destinati ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi, da utilizzare soprattutto in attività complesse dove è necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via d'accesso libera da fumi e calore, come nelle autorimesse.

Percorsi dei soccorritori


Al fine di assicurare nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di prestazione in merito all'operatività antincendio e l'accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco, vengono introdotte le definizioni di:

- "piano di accesso" (piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all'edificio);
- "percorso di accesso" ai piani dell'edificio da parte dei soccorritori.


Per le soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene aggiunto l'obbligo di avere almeno una scala d'esodo che conduca al piano di copertura nei casi in cui la massima quota dei piani sia maggiore di 54 metri.

Le porzioni delle vie di esodo che servono anche ai soccorritori per raggiungere i diversi piani, rispetto a quanto calcolato ai fini dell'esodo, devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm.

Introdotte le misure per l'accostabilità dell'autoscala ai diversi piani e i requisiti minimi per l'accesso dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico).



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Fase 2 dell'emergenza: cosa prevede il DPCM 26 aprile



Il Governo con il DPCM del 26 aprile programma la riapertura graduale delle attività e fissa le regole da seguire per la sicurezza nella fase 2

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, pubblicato nella GU n. 108 del 27 aprile 2020, vengono stabiliti i tempi, e le regole, per la graduale riapertura delle attività nella cosiddetta "fase 2 dell'emergenza", a partire dal 4 maggio.

Di seguito le principali novità previste nel nuovo decreto (pubblicato al momento solo sul portale istituzionale del Governo).

Divieti di spostamenti

L'art 1 del decreto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" apportate le seguenti modifiche ai divieti di spostamenti dei cittadini:

- si consentono gli spostamenti per **incontrare congiunti** purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale;
- è confermato il **divieto** di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

- è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Viene stabilito l'obbligo, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Il decreto inoltre prevede la **riapertura di parchi** e giardini e il permesso di svolgere attività sportiva/motoria all'aperto.

Riapertura delle attività dal 4 maggio

Con il decreto è pubblicato l'**elenco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio** (le imprese che riprendono la loro attività a partire da tale data possono svolgere tutte le attività produttive alla riapertura a partire dal 27 aprile).

Sono allegati al decreto pertanto:

- l'elenco delle **attività di commercio al dettaglio** e servizi alla persona che possono riaprire il 4 maggio (allegato 1 e 2);
- l'elenco dei **codici ATECO delle attività produttive** che possono riavviarsi il 4 maggio (allegato 3);
- misure igienico-sanitarie generali (allegato 4);
- **misure di prevenzione per gli esercizi commerciali** (allegato 5);

Con l'art. 3 comma 2 entra in vigore l'**obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi accessibili al pubblico** inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Protocolli di sicurezza

Sono inoltre forniti con il decreto i seguenti **protocolli e linee guida in materia di sicurezza**:


- protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli **ambienti di lavoro** fra il Governo e le parti sociali (allegato 6);
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei **cantieri** (allegato 7);
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del **trasporto e della logistica** (allegato 8);
- linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di **trasporto pubblico** (allegato 9);
- work flow – principi per il monitoraggio del rischio sanitario (allegato 10).

Per maggiori dettagli sui **protocolli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri** consigliamo di scaricare gratuitamente i *modelli editabili redatti dalla redazione di BibLus*.

Il decreto è stato al momento pubblicato unicamente sul portale del Governo, si attende la sua pubblicazione in Gazzetta.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Sicurezza cantieri in Campania: le linee guida durante l'emergenza



La Regione Campania fissa le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili, necessarie per il riavvio dei lavori

La **Regione Campania** con l'**ordinanza n.39 del 25 aprile 2020** stabilisce le operazioni e gli interventi propedeutici alla riapertura di attività produttive, tra cui quelle dell'edilizia.

In particolare, con l'**allegato 1** all'ordinanza, sono state approvate le linee guida con le misure precauzionali obbligatorie per la **sicurezza nei cantieri edili**.

Precisiamo subito che sono stati già pubblicati i primi **chiarimenti** (in allegato alla fine dell'articolo) in merito alla sanificazione degli ambienti, alla privacy, ai tempi per l'adeguamento, alle visite mediche obbligatorie ed agli spazi comuni.

Le linee guida per la sicurezza nei cantieri della Regione Campania

Le linee-guida si propongono di indicare quali siano le **misure minime di prevenzione** e protezione finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di consentire una **valutazione economica dei costi** conseguenti all'applicazione delle suddette misure di prevenzione e protezione.

Le linee guida sono **valide fino al 31 luglio 2020**, ossia la data di scadenza dello stato emergenziale fissata, e sono da intendersi **integrative** rispetto a quelle previste dal **DPCM 10 aprile 2020**, allegati n.4 e n.5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.

Le misure previste alla data di emissione sono coerenti con le indicazioni e i protocolli concordati tra Enti ministeriali, datori di lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, oltre che il protocollo sottoscritto tra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020, e con le indicazioni di Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative quali INAIL, ASL, ecc.; esse tuttavia saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) o prescrizioni e circolari INAIL, ASL, Ispettorato del lavoro, man mano che saranno emesse per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria.

Alle linee guida dovranno riferirsi i **Piani di Sicurezza e Coordinamento** da adeguarsi a cura dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione alla luce dell'emergenza Coronavirus COVID-19 in accordo con quanto indicato dal DPCM 11 marzo 2020 ed in adempimento agli obblighi previsti dall'art. dall'art.92, comma 1, lettera b) del **dlgs 81/2008**.

Obblighi del datore di lavoro/impresa circa il POS

L'impresa esecutrice dei lavori sarà chiamata ad attuare concretamente le misure formulate nel documento, seppur con modalità autonomamente adottate, che andrà ad indicare sul

proprio Piano Operativo di Sicurezza, il quale assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.

Il Datore di Lavoro provvederà ad **adeguare il Piano Operativo di Sicurezza** con i contenuti delle seguenti linee guida con il coinvolgimento dei RLS /RLST nelle modalità previste dalla vigente normativa e secondo quanto previsto dal punto 12 del Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali e dagli specifici protocolli di settore, anche con l'ausilio degli Enti Bilaterali di settore territorialmente competenti (CPT).

Il piano straordinario di controlli della Regione

La Regione predisporrà inoltre un piano straordinario di controllo dell'attuazione delle misure di sicurezza anti-COVID-19 nei cantieri per mezzo delle autorità competenti che agiranno anche dietro segnalazione dei soggetti componenti l'Osservatorio e/o degli RSLT.

Le misure di prevenzione ed informazione

Le linee guida, per quanto riguarda le attività di **pulizia e di sanificazione degli ambienti**, richiamano la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere. Dovrà essere assicurata la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica**, con soglia minima come prevista nel PSC, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.

La prevenzione del COVID-19 passa anche attraverso l'**informazione dei lavoratori sulle procedure** aziendali adottate per prevenire il rischio e sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

Le linee guida inoltre affrontano i seguenti aspetti:

- **cartelli o depliant informativi.** L'impresa esecutrice informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli;
- **modalità di ingresso sui siti di lavoro.** Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- **gestione di una persona sintomatica.** Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso. Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali;
- **sorveglianza sanitaria e medica.** La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID-19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea;
- **accesso di fornitori esterni.** Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- **gestione degli spazi comuni.** L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano;



fotovoltaico non ha bisogno di titolo edilizio

Ancora una sentenza su questa tipologia di strutture che non finisce mai di suscitare dibattiti in giurisprudenza.

Questa volta è il **Tar della Puglia con la sentenza n. 531/2020** a chiarire ulteriormente la natura di un pergolato utilizzato come sostegno di impianto fotovoltaico che, in mancanza di particolari prescrizioni, non necessita di titolo edilizio.

Il caso

Un privato, proprietario di un unità abitativa inserita all'interno di un fabbricato, presentava una SCIA presso il Comune per la realizzazione sul terrazzo di copertura, di esclusiva proprietà, di un pergolato in legno atto a sostenere un impianto fotovoltaico per autoconsumo domestico.

La realizzazione del pergolato in legno lamellare prevedeva quattro pilastri collegati da travi senza alcuna opera in muratura.

Il Comune respingeva quindi la richiesta della SCIA con la motivazione che l'intervento non era conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Il privato ricorreva quindi al Tar adducendo la motivazione di un'errata qualificazione del progetto da parte del Comune che avrebbe recepito il pergolato come tettoia con violazione e falsa applicazione del *dpr 380/2001*.

La sentenza del Tar della Puglia

Per i Giudici l'intervento da realizzarsi su quattro pilastri di 15×15 cm e aperto su tutti e quattro i lati, a sostegno dei pannelli fotovoltaici è identificabile come pergolato:

*L'intervento va, infatti, considerato **alla stregua di un pergolato e non di una tettoia**, come erroneamente indicato dal Comune, benché la funzione del pergolato sia quella di costituire sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.*

Proseguono i Giudici che:

*Si tratta di opera, così come risulta dalla relazione tecnica di asseverazione allegata alla SCIA, **posta a servizio dell'immobile del ricorrente** che, pertanto, **rientra nel concetto di pertinenza urbanistica**, con la conseguenza che la sua realizzazione **non richiede permesso di costruire** essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all'art. 6 del T.U. Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001.*

In definitiva, l'opera in questione da realizzarsi ben si connota come una pertinenza dell'abitazione del ricorrente, atta a sorreggere dei pannelli fotovoltaici la cui messa in opera rientra in attività di edilizia libera **quando essi siano aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture esistenti**, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (*T.A.R., Bari, sez. III, 15/06/2015, n. 883*).

Per i Giudici quindi i pannelli possono essere installati senza alcun titolo abilitativo, come espressamente previsto **dall'art. 6 del dpr 380/2001 e-quater**) secondo il quale i pannelli

conservi, anche dopo, la caratteristica “**non di lusso**” (Circolare n. 38/E del 12 agosto e Risoluzione n. 25/E del 25 febbraio 2005).

Sostanzialmente il parere della Commissione interPELLI si articola **sulla differenza che intercorre tra la fusione catastale di due proprietà adiacenti e demolizione e ricostruzione:**

l'operazione di demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituisce, neanche da un punto di vista catastale, una fusione.

Dall'Agenzia delle Entrate concludono che l'operazione di demolizione e ricostruzione delle unità immobiliari adiacenti non può essere assimilata ad un ampliamento della preesistente “prima casa” di abitazione né ad un accorpamento.

Per tale motivo, in merito al caso esposto, non possono essere richieste le agevolazioni “prima casa”.

Beneficio prima casa

L'agevolazione prima casa consente di avere, appunto, delle agevolazioni per chi vuole acquistare l'abitazione principale: pagare imposte ridotte sull'atto di acquisto in presenza di determinate condizioni.

Le agevolazioni

Nel dettaglio, ecco le agevolazioni previste sono:

- **per chi acquista da un privato** (o da un'azienda che vende in esenzione Iva) è previsto:
 - la riduzione dell'imposta di registro al 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell'immobile
 - le imposte ipotecaria e catastale ognuna nella misura fissa di 50 euro
- **per chi acquista direttamente dall'impresa costruttrice** (con vendita soggetta a Iva) si ha:
 - riduzione dell'Iva dal 10% al 4%
 - pagamento nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposte di registro, catastale e ipotecaria
- **per acquisti per successioni o donazioni:** si applicano imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, ovvero 200 euro
- **credito d'imposta:** il bonus prima casa per i soggetti che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi usufruendo delle agevolazioni prevede la possibilità di sottrarre l'imposta da pagare con quella già pagata per l'acquisto della precedente abitazione.

Nel caso in esame, quindi, l'agevolazione consiste nell'applicare l'imposta ipotecaria e catastale **nella misura fissa paria a 200 euro**, indipendentemente dal valore dell'immobile caduto in successione; tuttavia, come chiarito dalle Entrate, l'agevolazione è riconosciuta quando il **beneficiario ha i requisiti previsti in materia di acquisto della “prima abitazione”**.

Di seguito i requisiti previsti in materia di acquisto della “prima abitazione”; è necessario che il richiedente:

- non possieda abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno
- non sia proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l'acquisto della prima casa
- sia residente nel Comune in cui si acquista casa o vi stabilisca la residenza entro 18 mesi dall'acquisto agevolato o dimostri che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto

- art. 5: le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta
- art. 6: le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 m² (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
- art. 7: le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione
- art. 8: le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al Decreto del 1969

Le abitazioni di lusso dopo il dlgs 175/2014

L'art. 33 del *dlgs 175/2014* ha modificato i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile usufruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile
- cat. A/8 – abitazioni in ville
- cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L'applicazione dell'agevolazione prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili di lusso.

Con la circolare n. 31E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che dal 2014 l'unico riferimento è quello del *dlgs 175/2014*.

L'ordinanza 7769/2020 della Cassazione

E' importante sottolineare che il caso trattato dalla Corte di Cassazione nella nuova ordinanza n. 7769/2020 fa riferimento ad una sentenza del 2015 della Commissione tributaria Regionale (CTR) relativa a fatti antecedenti al 2014.

La Cassazione infatti utilizza come riferimento normativo unicamente il *dm del 2 agosto 1969*, omettendo qualsiasi riferimento al *dlgs 175 del 2014*.

I fatti in breve

L'Agenzia delle Entrate **revocava le agevolazioni fiscali prima casa** a dei contribuenti, in ragione della natura di lusso dell'immobile e, in particolare, del fatto che si era accertato che esso aveva una **superficie superiore ai 240 mq**, indicata dall'art. 6 del *dm del 1969* quale limite per godere delle agevolazioni richieste.

Avverso tale avviso i contribuenti proponevano ricorso: tuttavia la CTR, con sentenza del 2015, confermava la sentenza di primo grado e lo rigettava.

I contribuenti quindi proponevano ricorso in cassazione.

La decisione della Cassazione

Appalto pubblico e proroga tecnica di un incarico: quali i limiti del rinnovo?



Il Tar Campania ribadisce l'eccezionalità di una proroga tecnica nel caso di un pubblico appalto, il suo reiterarsi costituisce abuso

La **sentenza n. 1312/2020 del Tar della Campania** costituisce un ulteriore chiarimento sulla natura della "**proroga tecnica**" nell'ambito di un appalto pubblico e di affidamento di un incarico di lavoro.

Il caso

Una Pubblica Amministrazione aveva concesso l'affidamento in proroga di un incarico ad una RTI di servizi (Raggruppamento temporaneo di imprese). La proroga era stata già **rinnovata per ben quattro volte**.

Vista l'ennesima proroga un'altra società di servizi decideva d'impugnare presso il Tar la delibera dell'Amministrazione.

La sentenza del Tar Campania

L'Amministrazione, giustificava la concessione della quinta proroga, in base alla necessità di non interrompere il servizio fornito dalla RTI di servizi, nel frattempo dell'indizione di una nuova gara.

I Giudici, in principio, chiariscono la differenza che intercorre tra "**proroga tecnica**" e "**proroga contrattuale**".

La proroga cosiddetta "**contrattuale**" è definita, quando prevista, nel bando di gara e nel contratto. Ne consegue che, in tal caso, risulterebbe chiaro a tutti i concorrenti tale eventualità con la possibilità di adeguarne l'offerta. Nel caso di una proroga, quindi, l'Ente avrebbe tutto il diritto di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto alle stesse condizioni e per i periodi indicati nel contratto stesso.

Viceversa, nella vicenda in esame, ci si trova nel caso di una proroga cosiddetta "**tecnica**". A quest'ultima si ricorre per prolungare il contratto nella necessità di non interrompere i servizi erogati **per quel breve periodo** occorrente alla preparazione e allo svolgimento di una nuova gara. Gara che dovrà essere comunque bandita prima della scadenza del precedente contratto di appalto.

Secondo i Giudici, infatti:


*Nel caso in esame, la disposizione della quinta proroga **sarebbe totalmente in contrasto con i principi nazionali e comunitari in tema di appalti e di corretto funzionamento del mercato concorrenziale***

Concludono i Giudici che:

In definitiva, anche in materia del rinnovo o della proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è spazio per l'autonomia contrattuale delle parti [...] una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara

La proroga “tecnica” se ammissibile ha un carattere eccezionale, **essa deve essere estremamente limitata nel tempo** e va comprovata da ragioni altrettanto eccezionali obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione.

Il ricorso è quindi accolto.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Dall’Inail il dossier Covid-19: tutte le misure adottate dall’Istituto



L’Inail ha pubblicato un dossier sull’emergenza in cui vengono descritte e riassunte tutte le misure che ha adottato per contrastare la pandemia

L’Inail ha pubblicato il dossier Covid-19: un documento arricchito da link, video e contenuti multimediali, che fa il punto sulle **misure adottate per fronteggiare l’epidemia da coronavirus**.

In questo modo l’Inail offre il quadro completo di tutte le informazioni che ha messo a disposizione per orientare i cittadini nell’attuale fase di emergenza sanitaria.

Fin dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus (Sars-CoV-2), l’Inail ha infatti potenziato le attività di comunicazione, veicolando quotidianamente le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’emergenza sanitaria anche attraverso un linguaggio più vicino alle abitudini e alle esigenze dei cittadini.

Il dossier speciale Covid-19 dell’Inail

Proteggere la salute e garantire la sicurezza dei lavoratori è da sempre uno degli obiettivi primari della mission dell’Inail che fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 ha posto in essere strategie e misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria e offrire sostegno e tutela ai propri assicurati.

Da questa premessa è nata l’esigenza di raccontare, in una pubblicazione digitale, le numerose attività realizzate, grazie al supporto di strumenti informativi e multimediali.

La tutela Inail in caso di infezione da Coronavirus sul lavoro

Le infezioni da Covid-19 avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, **sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro**.

A precisarlo è la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, con cui l'Istituto ha fornito indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati. L'emergere di nuove infezioni provocate da Covid-19 ha spinto l'Istituto a garantire la piena tutela degli assicurati già a partire dal periodo di quarantena. L'ambito della tutela Inail riguarda, nell'attuale emergenza sanitaria, innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio ma anche altre categorie in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia e gli operatori del trasporto infermi.

Le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro

L'Inail ha redatto un elaborato tecnico con le indicazioni sulle misure di contenimento e di prevenzione del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista al partire dal 4 maggio.

La pubblicazione è stata approvata dal Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile.

La prima parte del documento riguarda una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, oltre all'impatto che deriva dall'aggregazione sociale anche verso "terzi".

Nella seconda parte un focus sull'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione e di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, in linea con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria il 14 marzo 2020.

Per maggiori dettagli sulla **sicurezza sui luoghi di lavoro**, consulta i *protocolli, gratuiti ed editabili, di BibLus*.

Servizi di supporto psicologico agli operatori sanitari

Un focus specifico riguarda l'iniziativa nazionale avviata dall'Inail, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, per promuovere servizi di supporto psicologico agli operatori sanitari. L'Istituto ha realizzato un videotutorial sulla gestione dello stress e sulla prevenzione del burnout (sindrome derivante da stress cronico sul posto di lavoro non adeguatamente gestito) degli operatori sanitari, in cui sono analizzati i fattori legati all'aumento dello stress psico-fisico.

50 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi e strumenti anti-contagio


L'Inail ha trasferito a Invitalia, (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa), 50 milioni di euro che saranno erogati alle aziende per potenziare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Reclutamento di 200 medici e 100 infermieri

L'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, ha bandito il 2 aprile scorso, una procedura straordinaria per il reclutamento di 200 medici e 100 infermieri, in base alle previsioni contenute nell'art. 10 del decreto legge *Cura Italia* (decreto 17 marzo 2020 n. 18).

Videotutorial sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

Particolarmente ricco l'approfondimento, dedicato all'impegno divulgativo dell'Inail nelle modalità di utilizzo dei **dispositivi di protezione individuale (dpi)**. L'Istituto ha realizzato un *videotutorial* diviso in tre parti: la prima di carattere generale sulla trasmissione del virus, la seconda sul corretto utilizzo delle mascherine, la terza sull'opportuno uso dei guanti.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Fase 2, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: la circolare dal Ministero della Salute ai medici competenti



Con l'imminente riavvio delle prime attività lavorative il Ministero della Salute rende nota la circolare ai medici competenti con indicazioni operative negli ambienti di lavoro

Il Ministero della Salute ha emanato una **circolare contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente** in vista della imminente riapertura delle attività produttive sospese a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Il documento nasce sulla scorta del Protocollo in contrasto alla diffusione del Covid-19 del 14 marzo 2020, integrato e modificato il 24 aprile 2020, ed il "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*" della Protezione Civile del 9 aprile 2020.

Per maggiori dettagli relativi ai protocolli sui luoghi di lavoro scarica i modelli di BibLus-net

La Circolare del Ministero della Salute ai medici competenti

Secondo il Ministero in questa delicata fase di riapertura delle attività lavorative più che mai si rende necessaria una particolare attenzione al duplice obiettivo di **tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della tutela della collettività**.

Ben si comprende quindi la delicata posizione che rivestono ancor più in questo momento i medici competenti sulla sicurezza del lavoro e dei loro requisiti sanciti dall'*art. 38 del dlgs 81/2008* che ne permettono l'iscrizione in un apposito elenco istituito presso il Ministero del Lavoro.

La circolare illustra con alcune tabelle l'incidenza della presenza sul territorio dei medici competenti e le indicazioni operative da adottarsi in aggiunta alle già vigenti disposizioni in materia di sicurezza, in particolare secondo:



sussidi richiesti

INPS e Banca d'Italia tracciano un primo andamento sulla distribuzione del *bonus da 600 euro erogato per il mese di marzo* a **lavoratori autonomi** e stagionali del turismo/agricoli/spettacolo, in base a quanto previsto dal decreto **Cura Italia** (dl n. 18/2020).

Per un ammontare di spesa complessiva di **circa 2 miliardi**, l'INPS ha in pagamento **oltre 3,4 milioni di sussidi**.

La gran parte delle erogazioni, avvenuta nei giorni dal 14 al 23 aprile, ha riguardato:

- i lavoratori autonomi per il 69,5%
- i dipendenti a tempo determinato dell'agricoltura per il 15,4%
- i lavoratori dello spettacolo per il 0,7%.

La distribuzione dei fondi

Per quel che riguarda le domande presentate, risultano essere gli **uomini** in maggioranza; le donne figurano per circa la metà delle partite IVA/co.co.co e dei lavoratori stagionali del turismo. Tra questi risultano beneficiari per il 12,1% coloro che sono nati all'estero, concentrati per lo più tra stagionali del turismo e dipendenti agricoli.

L'età **media dei richiedenti è di 46 anni**, essi costituiscono la fetta più numerosa nell'ambito del **lavoro autonomo**, ma si rileva anche una minoranza di giovani con meno di 25 anni che risultano più presenti tra gli addetti al turismo.

	% per genere		% per luogo nascita		% per classe d'età						Totale
	uomini	donne	in Italia	all'estero	<25	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
P. IVA/co.co.co (art. 27)	49,02	50,98	92,31	7,69	3,36	26,96	28,67	24,85	14,26	1,90	100
Lav. autonomi (art. 28)	70,56	29,44	91,49	8,51	1,61	11,42	22,9	35,46	26,25	2,36	100
Stag. turismo (art. 29)	48,23	51,77	77,66	22,34	16,45	25,1	21,26	22,33	13,55	1,31	100
Lavoratori agr. (art. 30)	59,55	40,45	70,72	29,28	5,26	18,7	23,98	29,22	21,07	1,78	100
Lav. spettacolo (art. 38)	63,04	36,96	95,25	4,75	5,43	29,62	29,63	22,47	11,88	0,97	100
Totale	65,67	34,33	87,86	12,14	2,97	14,84	23,65	32,78	23,59	2,17	100

Note: I sussidi erogati si riferiscono ai pagamenti effettuati fino al 23.

Distribuzione dei sussidi erogati per caratteristiche del beneficiario dal 14 al 23 aprile

Flusso dei sussidi erogati alle regioni

Le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti sono state la Lombardia, la Puglia, la Sicilia, con quasi un terzo dei sussidi, seguite da dall'Emilia Romagna, il Veneto e la Campania.

Ecco le prime 6 regioni.

	Sussidi erogati Importo (€)	
Lombardia	453.796	272.277.600
Puglia	284.529	170.717.400
Sicilia	275.264	165.158.400
Emilia Romagna	264.024	158.414.400
Veneto	252.329	151.397.400
Campania	246.250	147.750.000

Per conoscere tutti i dettagli sulla distribuzione del bonus, scarica il rapporto completo.

Fase 2: ecco l'infografica con tutte le novità



Ecco l'infografica gratuita con tutte le misure adottate per la fase 2

Con la pubblicazione del *DPCM del 26 aprile* e l'avvio della fase 2, sono previste una serie di nuove scadenze e step da seguire.

La redazione di BibLus ha elaborato un'infografica riepilogativa con le informazioni principali. Per conoscere invece i dettagli e le misure del DPCM, leggi l'*apposito articolo*.



NOVITÀ FASE 2 DPCM 26 APRILE 2020

Innanzitutto prudenza, tanta prudenza.



Distanza di sicurezza di 1 metro sempre.



Mascherine avranno un prezzo unico (0.50€ circa per le mascherine chirurgiche)

Dal 27 aprile via libera a:



Aziende legate all'export (autocertificazione e ok prefetto)



Edilizia carceraria, scolastica e per il contrasto del dissesto idrogeologico

Dal 4 maggio via libera a:



Settore manifatturiero e tessile



Costruzioni - Cantieri privati



Commercio all'ingrosso funzionale alla manifattura e alle costruzioni



Consentito l'asporto, con consumo presso domicilio non nei pressi dell'attività



Possibilità di spostarsi all'interno della Regione per motivi di salute, lavoro, necessità o per andare a trovare familiari o congiunti. Possibilità di rientro presso il proprio domicilio/residenza.



No party privati



Possibilità di riapertura di parchi, ville e giardini.



Consentita attività sportiva o dinamica senza limiti di distanze dalla propria residenza, ma con distanze di almeno 2 metri



Si alle cerimonie funebri con partecipazione fino a 15 congiunti, con funzioni preferibilmente all'aperto

Dal 18 maggio via libera a:



Commercio al dettaglio



Musei mostre e biblioteche

Dal 1 giugno via libera a:



Bar e Ristoranti



Barbieri e parrucchieri



Centri estetici



Infografica – fase 2 emergenza Covid-19



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Fondi edilizia scolastica: in arrivo altri 320 milioni destinati alla sicurezza



Il MIUR stanziava ulteriori 320 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza nelle scuole da parte delle Regioni

Sono stati messi a disposizione, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), ulteriori **320 milioni di euro** nell'ambito della **programmazione unica nazionale 2018-2020**: consentiranno alle Regioni di effettuare interventi di messa in sicurezza nelle scuole dei loro territori.

Il Ministero chiarisce che tali risorse si aggiungono ai **510 milioni già assegnati** agli enti locali lo scorso 10 marzo 2020.

I fondi stanziati il 10 marzo

Ricordiamo infatti che il Ministro dell'Istruzione ha firmato, lo scorso 10 marzo, il decreto di ripartizione alle Regioni di un piano da 510 milioni di euro destinato all'**edilizia scolastica**.

Si tratta di risorse della programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 che serviranno a realizzare gli interventi previsti dai piani regionali.

In base alle proposte già pervenute dalle Regioni al Ministero, con il decreto si dava il via libera al finanziamento dei primi **280 interventi**, per un totale di 420.907.035,62 euro (mentre la restante quota doveva ancora essere assegnata).

I fondi aggiuntivi stanziati ad aprile

Con l'ulteriore stanziamento di aprile, le Regioni avranno maggiori margini per realizzare gli interventi che hanno individuato nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno 2019.

Le Regioni avranno tempo **fino al prossimo 29 maggio** 2020 per inviare al Ministero dell'Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare.

Di seguito la tabella di riparto, su base regionale, delle ultime risorse stanziato.

REGIONI	RIPARTO RISORSE
Abruzzo	Euro 11.032.723,63
Basilicata	Euro 6.104.688,36
Calabria	Euro 17.318.854,84
Campania	Euro 32.190.459,87
Emilia-Romagna	Euro 20.387.478,91
Friuli-Venezia Giulia	Euro 7.928.822,04
Lazio	Euro 26.385.648,73
Liguria	Euro 7.126.559,83
Lombardia	Euro 41.989.804,22
Marche	Euro 10.008.774,78
Molise	Euro 3.391.512,46
Piemonte	Euro 21.513.653,32
Puglia	Euro 21.174.884,04
Sardegna	Euro 11.003.081,24
Sicilia	Euro 29.459.756,29
Toscana	Euro 19.515.775,86
Umbria	Euro 7.106.115,90
Valle d'Aosta	Euro 1.715.804,16
Veneto	Euro 24.645.601,52
TOTALE	Euro 320.000.000,00





immobili. Lo afferma uno studio dell'Enea

L'**Enea** in collaborazione con **I-Com** (Istituto per la Competitività) e **Fiaip** (Federazione italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha reso noto uno studio nel quale si evince la forte ascesa d'interesse verso standard energetici elevati nell'ambito del mercato immobiliare e delle ristrutturazioni.

Lo studio Enea sulle prestazioni energetiche degli edifici

L'indagine, condotta su un campione di oltre 800 agenti immobiliari, ha evidenziato due dati importanti **per il 2019**:

- l'**incremento fino all' 80%** delle transazioni immobiliari relative a nuove abitazioni di **classe energetica A o B**;
- l'incremento fino al 36%, rispetto al 22% del 2018, per quel che riguarda gli standard più elevati di efficientamento energetico relativo alle ristrutturazioni.

Nel 2019 continuano a ridursi le compravendite di immobili ricadenti nella **classe energetica più scadente (G)** la cui percentuale è attestata intorno al:

- 40% per monocalci e bilocali e al 37% per i trilocali;
- 34% per le ville unifamiliari;
- 24% per le villette.

Ma nonostante questo trend positivo verso una classe energetica più performante è pur vero che la percentuale degli immobili appartenenti alle **ultime classi (D-G)**, movimentata nel mercato immobiliare, è ancora marcata:

- circa l'85% per i monocalci, bilocali e trilocali;
- intorno al 73% per le villette e unifamiliari.

Per quel che riguarda gli immobili di pregio nelle **classi energetiche più alte (A1-4 e B)**, le compravendite sono salite di quasi 10 punti rispetto al 2018, passando dal 28% al 37%.

Incoraggianti anche i risultati relativi alle abitazioni situate in zone centrali (16%), e per le zone semicentrali e di estrema periferia il cui dato oscilla dal 14 all'8%.

Dall'I-Com giunge grande soddisfazione per questi risultati che evidenziano come l'efficienza energetica si stia affermando come elemento sempre più indispensabile per l'offerta immobiliare, almeno per alcuni segmenti del mercato. Ma è anche vero che bisognerà attendere come questo dato positivo si evolverà prossimamente in concomitanza con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di una probabile mutazione delle esigenze abitative.

Clicca qui per accedere allo studio di Enea sui mercati immobiliari 2019 e standard energetici



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

